

Decreto federale sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 e 99 della Costituzione federale¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2002²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a prorogare la partecipazione senza modifiche della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale. Il Consiglio federale decide di prorogare o porre fine alla partecipazione della Svizzera entro la scadenza del periodo di validità contrattuale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.

² Il Consiglio federale informa le Camere federali sulla partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² FF 2003 569